

N. 137

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori PIATTI, LORETO, BARRILE, CONTE,
DE GUIDI, MURINEDDU, SARACCO e SCIVOLETTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, in materia di IVA zootecnica

ONOREVOLI SENATORI. - Il settore zootecnico del nostro Paese versa in una situazione di grave difficoltà che non gli consente di reggere il confronto e la competizione con la zootecnia degli altri Paesi d'Europa.

I motivi principali consistono nel differenziale dei costi di produzione, nel fatto che nei Paesi del Nord Europa si è già realizzato il processo di ristrutturazione dell'industria di macellazione e trasformazione delle carni bovine, nelle diverse modalità di integrazione del reddito che danneggiano gli allevatori italiani.

Occorre anche ricordare che negli altri Paesi vengono assicurati incentivi straordinari, che invece sono negati ai produttori italiani, costretti a subire inoltre un sistema impositivo fiscale ingiusto.

Infatti, i regimi di IVA diversi da un Paese d'Europa all'altro (si va dallo 0 per cento del Regno Unito al 6 per cento della Francia, al 7 per cento della Germania, al 19 per cento dell'Italia) comportano per un qualsiasi allevatore europeo introiti almeno doppi rispetto a quelli corrisposti agli allevatori italiani.

È evidente che se la competizione europea o extraeuropea diventerà più marcata gli allevatori italiani saranno costretti, in assenza di una remunerazione adeguata, a ridimensionare o a sospendere l'attività come in parte già sta avvenendo.

L'abolizione delle frontiere interne della Comunità europea, con la soppressione dei controlli doganali, e la modifica della normativa sull'imposta sul valore aggiunto hanno reso la situazione ancora più complicata e critica.

Infatti, nell'ambito della commercializzazione dei bovini si sono manifestati fenomeni illeciti e malavitosi che implicano una grave alterazione nella trasparenza del mercato.

La vastità e la gravità del fenomeno lascia presupporre che dietro alla frode vi siano vere e proprie organizzazioni malavitose.

Sul problema dell'IVA zootecnica e delle frodi, nella passata legislatura la Commissione agricoltura del Senato aveva avviato una discussione coinvolgendo anche le associazioni del settore.

Il lavoro svolto ha reso possibile un approfondimento dei problemi e l'acquisizione di nuovi dati e di utili indicazioni per una eventuale iniziativa legislativa (si veda il doc. XVI, n. 6, XI legislatura).

Per avere un'idea della gravità del fenomeno è sufficiente ricordare che, secondo i dati forniti dalle associazioni, almeno il 25 per cento dei bovini di importazione commercializzati in Italia segue vie illegali e che, per il 1992, è stata calcolata una evasione fiscale di circa 500 miliardi.

La nuova normativa, meno vincolante per gli operatori, prevede infatti che il versamento dell'imposta non venga effettuato in dogana, all'atto dell'introduzione della merce in territorio nazionale, ma presso gli sportelli dell'ufficio IVA più vicino alla sede legale della ditta importatrice.

Questa situazione consente l'attuazione di frodi tramite il seguente semplice meccanismo: l'importatore acquista in contanti merce estera dietro rilascio di regolare fattura e varca la dogana con il carico senza versare l'imposta al confine. In territorio nazionale, invece di saldare entro tre mesi il debito con l'Erario rivende, anche dietro regolare fattura, le merci importate astenendosi semplicemente dal liquidare l'imposta del 9 per cento.

Naturalmente agisce in nome e per conto di una ditta di comodo, dalla vita effimera e intestata a nullatenenti che, in qualità di amministratori responsabili, si prestano facilmente ad illeciti di tale sorta, difficilmente

te perseguibili sia civilmente che penalmente. Le merci in nero possono quindi essere vendute a prezzi sensibilmente inferiori a quelli di mercato, inducendo da un lato gli acquirenti - ignari o conniventi - a stipulare il contratto, allettati dalla sua convenienza economica, dall'altro la concorrenza onesta a sollevare proteste sulla dubbia liceità della transazione «fuori mercato». In questi ultimi mesi alcune aziende hanno teso a rendere più sofisticate queste operazioni attraverso passaggi plurimi, che si presume avvengano per i soli documenti cartacei.

Mentre in precedenza c'era un rapporto diretto tra società venditrice e società acquirente, successivamente sono stati introdotti uno o più passaggi attraverso le società di comodo o «cartiere».

In qualche caso tra la società di comodo e il destinatario finale opera una società di commercializzazione.

Per usare un termine abusato si sta attuando una «filiera» che tende a scagionare la responsabilità diretta del destinatario finale e a rendere più difficile il controllo dei vari passaggi attraverso i quali gli animali vengono commercializzati.

In altri casi si acquista in contanti dal fornitore estero. La merce acquistata viaggia con regolare documentazione la quale viene distrutta, con la complicità del fornitore, quando arriva a destinazione.

È certo che le frodi fiscali e il fenomeno della commercializzazione clandestina si manifestano anche per quanto concerne i suini.

Attraverso questi elementari meccanismi, operatori disonesti realizzano reddito frodando il fisco e deprimendo il mercato nazionale attraverso la vendita di bovini a prezzi ridotti, compensati dall'IVA incassata.

Nonostante la difficoltà ad esercitare controlli adeguati, la Guardia di finanza, dopo l'iniziativa assunta dalla Commissione agricoltura del Senato e le denunce degli allevatori e delle loro associazioni, ha condotto con successo alcune operazioni che hanno

consentito di portare un colpo alla organizzazione malavitoso.

Le iniziative assunte dalla Guardia di finanza, unitamente alle denunce delle associazioni, danno una esatta dimensione del fenomeno.

Il nostro infatti è un Paese che importa per il suo fabbisogno circa 2 milioni di capi all'anno e da questo dato si desume quale sia il danno prodotto, ai nostri allevatori e a tutta la filiera delle carni, in quanto le frodi alterano completamente i normali corsi del mercato distorcendo la concorrenza.

È chiaro che il perdurare di questa situazione costringerà gli operatori onesti, che già oggi lavorano in condizioni difficili, a dover cessare la loro attività con gravissimi danni per l'economia del Paese.

Per ridare credibilità e trasparenza al mercato occorre stroncare all'origine la frode.

È evidente però che non è possibile pensare ad un controllo di frontiera poiché una misura di questo tipo potrebbe essere intesa come una iniziativa volta a limitare o a frenare gli scambi intracomunitari.

Occorre inoltre tenere presente che entro il 1997 è prevista, a livello della Comunità europea, la riscossione in partenza dell'IVA che in Italia, come ricordato all'inizio, è la più alta d'Europa. Infine è da considerare che la carne bovina non è un bene di lusso ma di largo consumo.

Stroncare all'origine la frode quindi significa ridurre l'aliquota dall'attuale 19 per cento al 9 per cento.

In tal modo, oltre ad ovviare ad una grave forma di frode ai danni dell'Erario, si produrrebbe un automatico effetto di equità fiscale.

D'altra parte, quella che apparentemente può sembrare una perdita per le casse dello Stato verrebbe ad essere ampiamente compensata dal recupero dell'evasione, ma anche e soprattutto da un maggiore introito derivante dalla tassazione di redditi che tornerebbero alla luce del sole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 febbraio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 5 marzo 1985, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il n. 2), è inserito il seguente:
«2-*bis*) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, e suina (v.d. 01.02. - 01.03)»;

b) dopo il n. 3), è inserito il seguente:
«3-*bis*) carni e parti commestibili di animali della specie bovina compresi gli animali del genere bufalo, e suina (v.d. 02.01 - 02.02 - 02.03)».

Art. 2.

1. I produttori agricoli che a norma dell'articolo 34, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, hanno esercitato l'opzione per l'applicazione dell'imposta nel modo normale possono revocarla mediante comunicazione per iscritto all'ufficio IVA competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La revoca ha effetto dal 1° gennaio 1995.